

Proponente: 42.A
Proposta: 2024/1669
del 08/08/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1389
del 08/08/2024

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis / Orologio – Riqualficazione delle attrezzature collettive di quartiere – Intervento straordinario sul teatro Piccolo Orologio-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI E STRUTTURALI (CAT OG2)

Codice Prodotto: Z_29901
CIG derivato: A057972331
CUP J84E21002030001

RUP: Arch. Giorgia Lombardini

OGGETTO: PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis / Orologio – Riqualficazione delle attrezzature collettive di quartiere – Intervento straordinario sul teatro Piccolo Orologio-AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI E STRUTTURALI (CAT OG2)

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 90567 del 28/05/2020 - con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ermes Torreggiani, la responsabilità della direzione del "Ingegneria edifici", con decorrenza dal 01/06/2020;
- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – con il quale il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;
- il Provvedimento Dirigenziale – RUD 538 del 13/05/2024 – con il quale è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto, affidato tramite Accordo Quadro relativo ai lavori di "costruzione, conversione e riqualificazione di edifici comunali nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza" all'operatore economico COGEI Costruzioni s.r.l. con sede a Bologna in via Zanardi, 329/7 - Partita IVA 03296271202 a cui ha fatto seguito la stipula del contratto n. 46 - Registro Contratti del 28/07/2023 per l'importo complessivo di euro 597.983,57 (IVA 10% esclusa) CIG:
988039470F;

Viste l'istanza ,la documentazione ad essa correlata e successiva rettifica pervenuta in data 17/07/2024 – conservate ai PG n. 175507/2024 , 194120/2024 e 209334/2024 dell'appaltatore

dei lavori in oggetto, COGEI Costruzioni s.r.l. , con la quale chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico - MN Edilizia s.r.l. . con sede a Bologna Via Carpaccio, 5 (P.IVA. 04087711208) la realizzazione di opere edili e strutturali (Cat OG2) , per un importo di euro 54.667,41 , di cui euro 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- il Responsabile unico del procedimento, Arch Giorgia Lombardini, ha richiesto di procedere con l'autorizzazione al subappalto di cui all'oggetto;

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali , nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto non supera il 50% dell'importo complessivo del contratto , come si evince dal referto del Direttore dei Lavori;

- la percentuale del presente subappalto è pari al 9,1 % dell'importo di aggiudicazione delle opere;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot.INPS__44273519 del 24/06/2024 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto , come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2024/175507 , che il pagamento delle spettanze per le lavorazioni affidate con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti ;

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;

Di dare atto che: la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra per tipologia ed importo tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in

data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetto al rilascio di informativa antimafia non ostativa;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto - COGEI Costruzioni s.r.l. - ad affidare in subappalto all'operatore economico - MN Edilizia s.r.l. - con sede a Bologna (Bo) Via Carpaccio, 5 P.IVA. 04087711208 la realizzazione di opere edili e strutturali (Cat OG2) per un importo di euro **54.667,41** compresi di euro **1.500,00** per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

- **di prendere atto che:**
 - l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto , come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2024/175507 , che il pagamento delle spettanze per le lavorazioni affidate con il sopraccitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti ;

 - l'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

- **di dare atto che**
 - la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra per tipologia ed importo tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio

Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetto al rilascio di informativa antimafia non ostativa;

-nel rispetto di quanto previsto dall'art 105 comma 7 d.lgs 50/2016 s.n.i. l'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, con le integrazioni richieste dal direttore dei lavori, come si evince dalla documentazione conservata ai Pg 2024/192475 e 2024/194120.

- - l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti *ex lege* ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione Appaltante qualora ravvisi irregolarità procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGEGNERIA EDIFICI
Ing. ERMES TORREGGIANI